

Tizio sottoscrive un aumento di capitale di una srl mediante conferimento di sue azioni.

Imposta di registro fissa

Il conferimento delle azioni nella srl è soggetto a tobin tax?

Oppure, no? E se no, perché l'atto è già soggetto a imposta di registro oppure perché il conferimento rientra nelle ipotesi di esenzione?

Probabilmente è soggetto.

Ti allego una risoluzione e una risposta a interpello che riassumono le cause di esclusione.

Tenuto conto che il conferimento è soggetto a imposta di registro (seppur fissa ma questa è un'altra storia), e la tobin tax è tassa di trasferimento (non capital gain); quindi ci sarebbe una duplicazione di imposta

E

Che Tizio conferisce le sue azioni nella Holding di cui è unico socio, e pertanto non c'è intento speculativo che è anche il fondamento della tobin tax,

è sostenibile che il conferimento è fuori dal perimetro di applicazione della norma?

Se il conferimento ha per oggetto azioni che danno diritto alla maggioranza dei voti in assemblea, l'operazione si qualifica come una "ristrutturazione" ed è esente da tobin tax.

Vedi risposta dell'AE allegata.

La Risposta che alleghi l'avevo già inviata io e riguarda i conferimenti tra società.

Facendo una ricerca ho trovato questa Risposta, che allego, che riguarda invece il conferimento da parte di persone fisiche.

Comunque il presupposto per l'esenzione dalla tobin-tax è lo stesso.



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 29 marzo 2019

OGGETTO: *Cause di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie-
Articolo 1, comma 494, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n.
228.*

QUESITO

Il notaio xxx (di seguito, il “Notaio”) fa presente di essere stato incaricato di stipulare un atto di compravendita di azioni tra la società cooperativa di diritto olandese “*Gamma Cooperatief U.A.*” (di seguito, “*Cedente*”) e la società di diritto inglese “*Delta Limited*” (di seguito, “*Cessionario*”) costituita a tale scopo.

Le predette società hanno medesima compagine societaria in quanto sono entrambe possedute, in misura paritaria, dai medesimi soggetti che nello specifico sono:

- 1) “*Alfa*”, fondazione di diritto olandese;
- 2) “*Beta LP*”, fondo di investimento di diritto inglese.

Oggetto di cessione sono le azioni della società italiana “*Ita S.p.A.*”, pari a 67.912.000 azioni, ciascuna di valore nominale di 1 euro, corrispondente al 25 per cento del capitale sociale della stessa, detenute dalla Società *Cedente*.

L’istante evidenzia che detta cessione si inserisce nell’ambito di un progetto di riorganizzazione finalizzato, per esigenze di semplificazione, a modificare - senza alterare le regole di *governance* - la sola forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario (sostituendo la società *Cedente* con quella *Cessionaria*) attraverso il quale i Soci detengono la partecipazione nella società italiana.

Detta esigenza sarebbe sorta a seguito dell'ingresso nella compagine societaria del *Cedente* del socio *Beta LP*, fondo di investimento di diritto inglese.

In tale contesto, i Soci *Alfa* e *Beta LP* hanno costituito la descritta società di diritto inglese, ritenuta, per natura e giurisdizione, più in linea con le esigenze del socio inglese rispetto alla forma giuridica della società cooperativa di diritto olandese, con l'intenzione di trasferire (mediante cessione a titolo oneroso) la titolarità della partecipazione in oggetto detenuta da quest'ultima a favore della neo-costituita.

Secondo il Notaio, la cessione della partecipazione da parte della società *Cedente* a favore della società *Cessionaria* di nuova costituzione, entrambe partecipate in misura paritaria dai medesimi soggetti, attua una riorganizzazione aziendale, a conclusione della quale anche la *governance* della società acquirente sarà identica - in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali – a quella attualmente esistente nella società venditrice.

Ciò posto, in qualità di soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013, a porre in essere il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie, il Notaio chiede di sapere quale sia il regime di imposizione applicabile, ai fini di tale imposta, alla descritta operazione di cessione di partecipazione.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante rappresenta che *Cedente* e *Cessionario* sono soggetti a controllo “congiunto” da parte dei propri Soci *Alfa* e *Beta LP* e che detto controllo si realizza sia in virtù della partecipazione paritetica detenuta dai medesimi due Soci sia in ragione dell'assetto di *governance* delle società che esclude che uno dei due Soci possa esercitare, di fatto, un'influenza dominante sulle società partecipate.

Sotto il profilo fiscale, l'istante ritiene che la cessione in oggetto possa rientrare tra le ipotesi di esclusione dall'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 494, lettera *d*), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come attuato dall'art. 15, comma 1, lett. *g*), del decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, secondo il quale è esclusa l'imposta per i trasferimenti di proprietà di azioni posti in essere tra società tra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo, del Codice Civile, oppure che siano controllate dalla stessa società (cd. controllo "comune").

Secondo l'istante, la *ratio* di tale esclusione andrebbe individuata nell'unicità del soggetto economico che compie l'operazione e nell'esigenza di non ostacolare le modifiche all'organizzazione interna di gruppi societari e, più in generale, le operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere nell'ambito della medesima compagine sociale.

Tali operazioni, infatti, non manifesterebbero un "sostanziale" trasferimento della proprietà, in quanto sono poste in essere tra parti correlate facenti capo al medesimo agglomerato economico.

Inoltre, nella fattispecie rappresentata la natura riorganizzativa dell'atto di cessione della partecipazione troverebbe conferma nel fatto che – a seguito dello stesso – non subentrerebbero *"economie terze rispetto a quelle che hanno il controllo della società oggetto di trasferimento"*, considerato che il *Cedente* e il *Cessionario* sono partecipati, nella medesima proporzione (cinquanta per cento ciascuna), dagli stessi Soci.

Il trasferimento della partecipazione in oggetto, dunque, sarebbe stato deciso dai medesimi soggetti non in base ad una logica di mercato (o ad una logica "speculativa"), ma per esigenze di riorganizzazione dell'assetto societario.

Inoltre, non si tratterebbe di un trasferimento "sostanziale" della proprietà in quanto la partecipazione trasferita rimarrebbe, indirettamente, riconducibile sempre agli stessi soggetti (ossia, *Alfa* e *Beta LP*) che esercitano un controllo "congiunto" sia sul *Cedente* sia sul *Cessionario*.

Secondo il Notaio, dunque, il concetto di controllo "comune" cui fa riferimento la lettera g) sopra citata (e che si instaura *"tra società (...) che sono controllate dalla stessa società"*) dovrebbe potersi applicare anche nel caso di controparti soggette al controllo "congiunto" dei medesimi soci.

Sulla base di dette argomentazioni, la parte ritiene corretto applicare al caso di specie la causa di esclusione di cui al citato articolo 15, comma 1, lettera g), stante la natura riorganizzativa attribuibile all'atto di cessione della partecipazione in oggetto.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con l'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è stata introdotta nel nostro ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF o FTT).

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della citata legge, la FTT si applica, con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.

L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

L'aliquota è ridotta alla metà, pari allo 0,1 per cento, per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.

Il successivo comma 494, lettera d), del medesimo articolo 1 prevede, tra l'altro, che l'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applichi “*alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a*

seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”.

Le modalità di attuazione delle norme previste dall’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, “Decreto”) emanato il 21 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013.

L’articolo 15, primo comma, lettera g) del Decreto esclude dall’ambito di applicazione dell’imposta, tra l’altro, *“il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (...) tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società”.*

Inoltre, la successiva lettera h) del medesimo articolo 15 prevede – quale ulteriore causa di esclusione – che l’imposta *de qua* non si applichi, tra l’altro, al *“(...)trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (...) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio”.*

In particolare, le operazioni di ristrutturazione individuate dall’articolo 4 della richiamata direttiva riguardano:

“a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;

b) l’acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società (...).

La lettura coordinata delle richiamate disposizioni e, in particolare, la tipologia di operazioni oggetto delle cause di esclusione, ivi previste, permette di individuare, in tali disposizioni, una comune *ratio*, ovvero evitare che il pagamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale, dovendosi considerare tali non soltanto le operazioni (di fusione, scissione e conferimento) previste dal citato articolo 4 della direttiva, ma anche – più in generale – quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l'“*appartenenza economica*” della partecipazione al medesimo gruppo societario.

In particolare, in base a quanto previsto dalla lettera g) dell'articolo 15 sopra citato, è necessario che, anche in conseguenza del trasferimento della partecipazione, la società ceduta continui ad essere controllata, anche indirettamente, a norma dell'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del Codice Civile, dalla medesima società venditrice o che, comunque, la società venditrice e quella acquirente siano controllate – sempre a norma del medesimo articolo 2359 del Codice Civile – dalla stessa società controllante.

Al riguardo, si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal Notaio, anche il controllo “comune” richiamato dalla predetta lettera g) deve integrare i caratteri della nozione di controllo prevista dall'articolo 2359 del codice civile, sicché lo stesso presuppone, in ogni caso, che l'influenza dominante sulle società sorelle sia esercitata da un'unica società controllante.

Ed infatti, proprio in tema di controllo “comune”, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risposte rese in relazione all'applicazione dell'imposta in argomento (in particolare nella FAQ - 20), ha precisato che “*In assenza di una previsione specifica che stabilisca espressamente che il controllo delle due o più società tra le quali avviene il trasferimento debba essere diretto o indiretto da parte dell'unica società controllante, si ritiene che il controllo sulle società sorelle da parte della società controllante possa essere sia diretto che indiretto*”.

Come si evince da tale risposta, il predetto Ministero, nell'evidenziare che il controllo "comune" possa essere sia diretto che indiretto, afferma chiaramente che tale controllo debba, comunque, essere esercitato da un'unica società controllante, integrando, così, la nozione di controllo prevista dall'articolo 2359 del codice civile, che, infatti, come chiarito in diversi documenti di prassi (cfr. risoluzioni n. 376/E del 17 dicembre 2007 e n. 326/E del 30 luglio 2008), *"presuppone necessariamente l'esistenza di una situazione in cui un unico soggetto ha la capacità di influire in modo determinante sulle scelte operate da un altro soggetto"*.

Pertanto, al fine di escludere la natura riorganizzativa di un'operazione di cessione di partecipazione non è sufficiente che si verifichi il mutamento della titolarità giuridica della stessa, ma è, altresì, necessario – come si evince dalla lettera g) dell'articolo 15 del Decreto - che l'acquirente non sia controllato, direttamente e/o indirettamente, *ex* articolo 2359 del codice civile dalla società venditrice o che, comunque, società venditrice e società acquirente non siano sotto un controllo "comune" da parte di un'unica società controllante.

Ne consegue che le operazioni di riorganizzazione, mentre tollerano un mutamento della titolarità giuridica della partecipazione, non ammettono che la partecipazione ceduta "fuoriesca" dal perimetro del gruppo societario, come identificato per il tramite del rinvio operato dalla lettera g) dell'articolo 15 all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2) e secondo del Codice Civile.

Coerentemente con tale definizione di operazione di riorganizzazione e con la rappresentata *ratio* delle cause di esclusione previste per le operazioni indicate dalle lettere g) ed h) dell'articolo 15 del Decreto, si ritiene che la medesima valenza riorganizzativa vada, *"a fortiori"*, riconosciuta anche alla cessione di partecipazione – come quella prospettata – con la quale la partecipazione viene trasferita ad una società di nuova costituzione, non solo partecipata dagli stessi soci, e nelle medesime proporzioni, della società Cedente ma nella quale sono riprodotte le medesime regole di *governance* della società venditrice, in termini di diritti amministrativi, patrimoniali e di patti parasociali.

In particolare, secondo quanto rappresentato, la cessione è volta esclusivamente a modificare la forma giuridica del veicolo societario (per natura e giurisdizione, più in linea con le esigenze societarie) che deterrà la partecipazione nella società italiana, lasciando inalterata sia la compagine societaria (composta dai soci *Alfa* e *Beta LP*), sia le percentuali di partecipazioni al capitale sociale (cinquanta per cento ciascuno), sia le regole di *governance*, che resteranno identiche a quelle della società venditrice.

Peraltro, essendo sia la parte venditrice sia la parte acquirente composte dalla stessa compagine sociale, si ritiene che, al pari di un'operazione infragruppo, anche a seguito della compravendita delle azioni in oggetto, il possesso delle partecipazioni cedute continui a fare riferimento agli stessi Soci, non ravvisandosi, per tale ragione, un intento speculativo correlato alla negoziazione di titoli.

Alla luce di tali argomentazioni, si ritiene che la cessione di partecipazione in esame rivesta carattere riorganizzativo e, pertanto, può ritenersi esclusa dall'applicazione dell'imposta sulla base della medesima "ratio" che ispira le disposizioni contenute nell'articolo 15, primo comma, lettere g) e h), del Decreto, ovvero non penalizzare le operazioni di riorganizzazione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente

Risposta n. 417/2020

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 1, commi da 491 a 500, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Imposta sulle transazioni finanziarie.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA (di seguito "ALFA") fa presente che la società BETA ("BETA"), società capogruppo dell'omonimo gruppo, ha intrapreso un processo di riorganizzazione volto, tra l'altro, allo sviluppo, in compartecipazione con GAMMA ("GAMMA"), di una partnership per lo svolgimento dell'attività connessa ai servizi di xb e ai servizi a questa accessori.

Nel contesto dell'operazione di riorganizzazione, BETA e GAMMA conferiranno e venderanno ad ALFA alcune partecipazioni da loro detenute.

L'istante chiede chiarimenti in merito alla applicazione dell'Imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Financial Transaction Tax, ovvero "FTT") di cui all'art. 1 comma 491 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ("Legge di Stabilità 2013"), relativamente ai predetti conferimenti e vendite di partecipazioni.

In particolare, chiede se possa trovare applicazione l'esclusione dall'imposta

disciplinata dal comma 494, lett d) dell'articolo 1 sopracitato, concernente le transazioni tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo ovvero le operazioni di riorganizzazione aziendale, non solo per le transazioni tra BETA e ALFA, ma anche per i conferimenti e le vendite delle partecipazioni di minoranza da parte di GAMMA a ALFA.

A tale proposito, la società istante ha fatto presente che BETA è la società controllante del gruppo omonimo, leader nel mercato italiano di xa (xa), di xb (xb) e xc (xc), attività, quest'ultima, correlata a xb.

Nel corso del 2019, il BETA ha posto in essere una complessa operazione di riorganizzazione societaria, volta alla separazione dell'attività di xa dalle attività xb e xc. Ciò anche al fine di sviluppare queste ultime attività mediante una Partnership con GAMMA.

Lo sviluppo della Partnership sarà attuato in distinte fasi, nel corso dell'anno 2019, che prevedono una serie di conferimenti e vendite di aziende e di partecipazioni, al precipuo scopo di concentrare le attività oggetto della Partnership nella ALFA società istante.

La ALFA riferisce di essere compartecipata, da BETA, che detiene una partecipazione di maggioranza pari al 70%, e da GAMMA, socio di minoranza che detiene una partecipazione pari al 30%.

Una prima fase della riorganizzazione ("Fase 1") prevede:

- l'acquisizione da parte di BETA dell'intero capitale sociale di OMEGA ("OMEGA") ed il successivo conferimento a favore di quest'ultima dei rispettivi rami d'azienda afferenti le attività xb da parte di BETA e ZETA ("ZETA");

- il conferimento in DELTA ("DELTA") dei rami di azienda afferenti le attività xc da parte delle altre società controllate da BETA, ossia ZETA e KAPPA ("KAPPA");

- la cessione delle partecipazioni in OMEGA e DELTA detenute da ZETA e KAPPA a seguito dei predetti conferimenti a favore di BETA.

Contestualmente, nell'ambito degli accordi raggiunti nella stipulazione della Partnership, è previsto che GAMMA, a sua volta, conferisca a OMEGA e DELTA i rami d'azienda relativi, rispettivamente ai propri rami di business xb e xc.

Al termine della Fase 1, BETA e GAMMA parteciperanno in DELTA e in OMEGA rispettivamente in misura pari a circa il 75% (BETA) e il 25% (GAMMA).

La seconda fase della riorganizzazione ("Fase 2"), attuata sempre nel corso del 2019, prevede che:

- le partecipazioni in OMEGA e DELTA detenute da BETA siano in parte conferite e in parte cedute dalla medesima BETA a ALFA ("I Trasferimento");
- contestualmente le partecipazioni in OMEGA e DELTA detenute da GAMMA, siano in parte conferite e in parte cedute dalla medesima GAMMA a ALFA ("II Trasferimento").

Ad esito dei conferimenti:

- BETA riceverà in contropartita una partecipazione pari al 70% di ALFA;
- GAMMA riceverà in contropartita una partecipazione pari al 30% di ALFA.

Ciò premesso, l'istante chiede di chiarire la corretta applicazione della FTT relativamente ai conferimenti e alle vendite di partecipazioni a ALFA e, in particolare se possa trovare applicazione anche relativamente ai conferimenti e alle vendite di partecipazioni di minoranza da parte di GAMMA a ALFA l'ipotesi di esclusione di cui al comma 494, lett d) sopra citato.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ha fatto presente che l'FTT è stata introdotta nel nostro ordinamento ad opera dell'art. 1, commi 491-500 della Legge di Stabilità 2013.

Il comma 494 disciplina le ipotesi di esclusione da FTT e, in particolare, alla lett. d) prevede che l'imposta non trovi applicazione con riferimento:

- *"alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto*

di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito delle operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500'.

In attuazione del comma 500 della Legge di Stabilità 2013 è stato emanato il decreto ministeriale 21 febbraio 2013 ("Decreto FTT") che disciplina le regole attuative delle disposizioni in materia di FTT.

In particolare, con riferimento al caso di specie, l'art. 15, comma 1, alle lett. g) e h) del richiamato Decreto FTT prevede che siano escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta di cui ai commi 491 e 492:

- "il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società [...]" (lett. g)).

- "il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio" (lett. h)).

L'art 4, comma 1 della Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (Direttiva 2008/7/CE) fa riferimento in particolare alle seguenti "operazioni di ristrutturazione":

- b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza del diritto di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.

Da quanto sopra ne deriva che risultano escluse dall'ambito di applicazione della FTT, per espressa previsione normativa

- i trasferimenti di azioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo (ex art 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile), e
- in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 15. comma 1, lett. h) del Decreto FTT e dell'art. 4, comma 1, lett. b) della Direttiva 2008/7/CE, il conferimento di partecipazioni di controllo.

In ragione delle previsioni normative sopra commentate pertanto, il I Trasferimento (ossia il conferimento da parte di BETA in ALFA delle partecipazioni in DELTA e OMEGA) risulta senz'altro escluso dall'ambito di applicazione dell'imposta in quanto rientra al contempo nella fattispecie disciplinata dall'art. 15, comma 1, lett. g) del Decreto FTT concernente il trasferimento di azioni tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo nonché nella nozione di "operazioni di ristrutturazione" di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/7/CE trattandosi di un conferimento avente ad oggetto partecipazioni oggettivamente di controllo.

Viceversa, con riferimento al II Trasferimento (ossia il conferimento da parte di GAMMA in ALFA delle partecipazioni in DELTA e OMEGA), si chiede se tale trasferimento, pur avendo ad oggetto una partecipazione di minoranza, possa comunque essere escluso dall'applicazione dell'FTT rientrando tra le operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/7/CE.

La ALFA con riferimento al caso di specie ritiene che il trasferimento a suo favore delle partecipazioni detenute da GAMMA in DELTA e OMEGA (il cd. II Trasferimento), sia escluso dall'applicazione dell'FFT ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. h) di cui al Decreto FTT, in quanto tale trasferimento si inserisce nell'ambito di una unitaria "operazione di ristrutturazione", mediante la quale ALFA acquista, attraverso i trasferimenti effettuati contestualmente da BETA e GAMMA, il controllo di DELTA e OMEGA.

Il carattere meramente riorganizzativo dell'operazione risulta ulteriormente

confermato dalla circostanza che, prima e dopo l'operazione, l'assetto partecipativo delle due società (DELTA e OMEGA) resta sostanzialmente immutato. L'operazione, infatti, comporta semplicemente che alla partecipazione diretta di BETA e GAMMA nelle due società si sostituisce la partecipazione indiretta, per il tramite di ALFA, senza che venga modificato l'assetto di *governance*.

La ALFA rileva che l'articolo 15, comma 1, lett. h) del Decreto FTT ha individuato le operazioni di ristrutturazione escluse da FTT in virtù del rimando all'art. 4, comma 1, della Direttiva 2008/7/CE.

La lettera h) del richiamato articolo 15 del Decreto FTT, in particolare, riprende testualmente la previsione che era stata a sua volta inserita all'articolo 3, paragrafo 4, lettera g) della proposta di Direttiva comunitaria sulla FTT, mai entrata in vigore.

Come chiarito nella relazione di accompagnamento alla Proposta di direttiva FTT, le ragioni dell'esclusione erano da rinvenirsi nel fatto che le previsioni di cui alla direttiva 2008/7/CE sulla raccolta di capitali restavano pienamente applicabili anche con riferimento all'FTT. Pertanto, come chiarito nella richiamata relazione di accompagnamento "nella misura in cui la direttiva 2008/7/CE vieta o potrebbe vietare l'imposizione di tasse su talune transazioni, in particolare le transazioni finanziarie nell'ambito di operazioni di ristrutturazione (...) tali transazioni non dovrebbero nemmeno essere oggetto di ITF (i.e. FTT, (N.d.R.).

L'articolo 4, comma 1 della Direttiva 2008/7/CE comprende tra le "operazioni di ristrutturazione" in particolare, *"l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione"*.

L'istante ritiene che il tenore letterale della disposizione sopra riportata sia sufficientemente ampio per comprendere nell'ambito dell'esclusione non solo i

conferimenti/vendite aventi ad oggetto una partecipazione oggettivamente di controllo (o una partecipazione che, assieme a quella già detenuta, consente di "integrare" il controllo) ed i successivi trasferimenti posti in essere dal medesimo soggetto conferente, ma tutte quelle operazioni finalizzate a far conseguire alla società conferitaria il controllo sulla società oggetto di trasferimento.

Da ciò consegue che dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione della FTT:

- i trasferimenti di partecipazioni di minoranza effettuati contestualmente da diversi soggetti nell'ambito di una operazione unitaria finalizzata a consentire l'acquisizione del controllo;

- i trasferimenti di partecipazione di minoranza provenienti (come nel caso in esame) da un terzo - diverso dal soggetto che ha trasferito la partecipazione di controllo (o che ha consentito integrare il controllo) - laddove tali trasferimenti si inseriscano in un progetto unitario finalizzato a consentire l'acquisizione del controllo.

A sostegno di tale interpretazione l'istante osserva che, seppure con riferimento ad un ambito diverso, una interpretazione analoga è stata avanzata dalla stessa Amministrazione finanziaria per riconoscere l'applicazione del regime di neutralità agli scambi di partecipazione attuati tramite permuta. Infatti, l'Amministrazione finanziaria nella Circolare Ministeriale n. 320 del 19 dicembre 1997, a commento dell'articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997 (trasfuso poi nell'articolo 177, comma 1, del TUIR) ha chiarito che *"Rientra nella disposizione in commento anche l'acquisto effettuato mediante la cessione da parte di più soggetti, sempreché sia ravvisabile, in modo oggettivo, che l'operazione di acquisto della partecipazione si inserisca in un progetto unitario di acquisizione della partecipazione di controllo"*.

Estendendo tale principio al caso che ci occupa, l'istante sostiene che debbano rientrare fra le "operazione di ristrutturazione" non solo i conferimenti effettuati tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo, ma anche i conferimenti provenienti da

soggetti terzi, laddove l'operazione unitariamente considerata determina l'acquisto da parte della conferitaria del controllo sulla società trasferita.

Si precisa, inoltre, che la disposizione in esame, mediante il rinvio all'articolo 4 della Direttiva 2008/7/CE, consente di estendere l'esclusione non solo ai trasferimenti di azioni realizzati mediante conferimento, ma anche alle vendite. Infatti, il citato articolo 4 richiede che *"i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale"*, con ciò ammettendo che il trasferimento delle azioni possa essere remunerato per la restante parte in denaro, qualificandosi alla stregua di una vendita.

Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla *ratio* sottesa alle ipotesi di esclusione individuate dalla normativa in commento, quale risulta da una recente pronuncia dell'Amministrazione finanziaria.

Dalla risoluzione n. 38/E del 29 marzo 2019 infatti, si desume che l'FTT è un'imposta che colpisce il "sostanziale" trasferimento delle azioni e, in particolare, cerca di colpire le operazioni che sottintendono "un intento speculativo correlato alla negoziazione di titoli", ma non dovrebbe ostacolare operazioni meramente riorganizzative gravandole ingiustamente dal tributo.

La Risoluzione n. 38/E del 2019 riguarda in particolare l'applicazione dell'FTT ad un'operazione di cessione di partecipazioni (le azioni rappresentative del 25% del capitale di una spa italiana) operate tra due società (delle quali la cessionaria di nuova costituzione), entrambe partecipate pariteticamente dai medesimi soggetti (una fondazione di diritto olandese ed un fondo di investimento di diritto inglese). Come desumibile dalle motivazioni esposte nella parte narrativa della risoluzione in parola, l'operazione di cessione delle partecipazioni si inserisce nell'ambito di un progetto di riorganizzazione complessivo finalizzato a "modificare - senza alterare le regole della *governance*- la sola forma giuridica e la giurisdizione del veicolo societario (sostituendo la società *Cedente* con quella *Cessionaria*) attraverso il quale i (medesimi N.dR) Soci detengono la partecipazione nella società italiana".

A commento della fattispecie proposta, nella risoluzione *de quo* l'Agenzia chiarisce che una lettura combinata delle cause di esclusione contemplate nell'articolo 15, lettere g) ed h) del Decreto FTT, ossia quella prevista per le operazioni intercorse tra soggetti tra cui sussista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e la causa di esclusione prevista per le operazioni di ristrutturazione, consente di rinvenire la *ratio* della norma nella volontà di "evitare che il pagamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie possa ostacolare le operazioni di riorganizzazione aziendale" con la conseguenza che tale esclusione non debba limitarsi soltanto alle operazioni (di fusione, scissione e conferimento) previste dall'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE, ma possa estendersi anche a "quelle operazioni che, pur determinando il trasferimento della proprietà della partecipazione, non modificano l'"*appartenenza economica*" della partecipazione al medesimo gruppo societario. Dall'analisi della *ratio* che accomuna le disposizioni di esclusione della FTT, l'Amministrazione finanziaria deduce il principio secondo cui "le operazioni di riorganizzazione, mentre tollerano un mutamento della titolarità giuridica della partecipazione, non ammettono che la partecipazione ceduta "fuoriesca" dal perimetro del gruppo societario".

In ragione di quanto sopra, pertanto, la risoluzione conclude che vada rinvenuta natura "riorganizzativa" e, quindi, l'esclusione da FTT, alla cessione di partecipazioni prospettata nel caso di specie, in quanto sebbene l'operazione non possa considerarsi intervenuta tra soggetti sottoposti a comune controllo, la stessa è volta esclusivamente a modificare la forma giuridica del veicolo societario che deterrà la partecipazione nella società italiana, lasciando inalterata la compagine societaria e le regole di *governance*, posto che nel caso esaminato nella Risoluzione 38/E del 2019 entrambe le due società (cedente e cessionaria), prima e dopo l'operazione non solo sono partecipate dagli stessi soci nelle stesse proporzioni, ma restano assoggettate alle medesime regole di *governance*.

Orbene, l'istante ritiene che anche con riferimento al caso oggetto della presente

istanza nel trasferimento delle partecipazioni effettuato a favore di ALFA non è ravvisabile alcun "intento speculativo", posto che - nel suo complesso - i conferimenti e le cessioni sono mossi dalla volontà di BETA e di GAMMA di concentrare le due partecipazioni, rispettivamente, in DELTA e OMEGA nella ALFA che fungerà da veicolo per lo sviluppo della Partnership tra i due soci. Inoltre, anche in questo caso, non vi è alcuna modifica della compagine societaria e delle regole di *governance*, in quanto:

- ad esito della Riorganizzazione Fase 1, BETA e GAMMA partecipano in misura pari a circa il 75% e al 25% sia in DELTA sia in OMEGA;

- ad esito della Riorganizzazione Fase 2 (ossia una volta effettuati il I trasferimento e il II Trasferimento), gli assetti societari resteranno sostanzialmente invariati in quanto BETA e GAMMA parteciperanno con percentuali non sostanzialmente diverse (70% BETA e 30 % GAMMA) in ALFA e - pertanto - indirettamente in DELTA e in OMEGA; inoltre

- gli accordi che disciplinano la Partnership tra BETA e GAMMA, comprese le operazioni societarie per pervenire alla riorganizzazione prima descritta, espressamente prevedono che gli organi amministrativi di DELTA e di OMEGA siano nominati secondo gli stessi principi di *governance* fissati nel Patto parasociale stipulato tra BETA e GAMMA con riferimento ad ALFA.

Alla luce di tali argomentazioni, l'istante ritiene che il trasferimento della partecipazione effettuato da GAMMA rivesta carattere riorganizzativo in quanto:

- tale trasferimento si inserisce, unitamente al trasferimento effettuato da BETA nell'ambito di un disegno unitario finalizzato a far conseguire a ALFA il controllo totalitario sulle due partecipate DELTA e OMEGA;

inoltre

- tale operazione è finalizzata a razionalizzare la struttura della Partnership, concentrando le partecipazioni nella ALFA, senza che ciò comporti né un sostanziale mutamento della titolarità giuridica, posto che al possesso diretto delle partecipazioni

in DELTA e OMEGA si sostituisce il possesso indiretto tramite ALFA, né una modifica degli assetti di *governance*, posto che questi sono regolati da un Patto parasociale stipulato tra BETA e GAMMA che si applica, senza soluzione di continuità, sia nell'ambito della Riorganizzazione Fase 1 sia ad esito della Riorganizzazione Fase 2 e che regola con meccanismi sostanzialmente analoghi il funzionamento degli organi amministrativi e assembleari di ALFA, nonché di DELTA e OMEGA.

La società istante, pertanto, per quanto sopra esposto, ritenendo di aver adeguatamente dimostrato che il II Trasferimento costituisce "*un'operazione di ristrutturazione*" ai sensi dell'articolo 4, lett.b) della Direttiva 2008/7/CE, ritiene tale operazione esclusa dall'applicazione della FTT, come disposto ai sensi dell'art. 1, comma 494 della Legge di Stabilità 2013 e dell'art. 15, comma 1, lett. h) del Decreto FTT.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con l'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), è stata introdotta nel nostro ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT).

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 491, della citata legge, la FTT si applica, con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del Codice Civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.

L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

L'aliquota è ridotta alla metà, pari allo 0,1 per cento, per le transazioni effettuate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Sono esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media, nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà, sia inferiore a 500 milioni di euro.

Con riferimento alla fattispecie in esame, occorre richiamare il successivo comma 494, nella parte in cui prevede che *"L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica lett. d) alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500"*.

Le modalità di attuazione delle norme previste dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge di stabilità 2013, sono state definite con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "Decreto") emanato il 21 febbraio 2013, pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013.

L'articolo 15, primo comma, lettera g) del Decreto esclude dall'ambito di applicazione dell'imposta, tra l'altro, *"il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (...) tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società"*.

Inoltre, la successiva lettera h) del medesimo articolo 15 prevede - quale ulteriore causa di esclusione - che l'imposta *de qua* non si applichi, tra l'altro, al *"trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 (...) derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio"*.

In particolare, le operazioni di ristrutturazione individuate dall'articolo 4 della

richiamata direttiva riguardano:

"a) il trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni, o di uno o più rami della loro attività, a una o più società di capitali in via di costituzione o già esistenti, a condizione che il trasferimento sia remunerato perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della società acquirente;

b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione."

Il suesposto quadro normativo consente di condividere la soluzione prospettata dal contribuente in merito all'esclusione dall'imposta dell'operazione con cui BETA conferisce e/o vende le partecipazioni a favore della ALFA (cd. I Trasferimento). Ciò in quanto tali operazioni rientrano nel campo di applicazione della citata disciplina di cui alla lett. g), primo comma, articolo 15 del Decreto.

In merito alle operazioni di conferimento/vendita tra GAMMA e ALFA (cd. II trasferimento) occorre, invece, esaminare il citato art. 4, comma 1, della Direttiva, che definisce le operazioni di ristrutturazione aventi ad oggetto il trasferimento (anche parziale) di complessi aziendali (lett. a) ovvero di quote di partecipazioni societarie (lett. b).

In entrambi i casi, assume rilievo dirimente, ai fini della qualificazione dell'operazione come di ristrutturazione, la circostanza che la società acquirente remuneri (almeno in parte) l'oggetto dell'acquisto mediante titoli rappresentativi del proprio capitale. In altri termini, tale disposizione ravvisa la sussistenza di una fattispecie di ristrutturazione aziendale nella circostanza la società venditrice non si

limiti ad essere remunerata da "sola cassa" bensì partecipi (almeno in parte) al capitale delle società acquirente, che costituisce in effetti la remunerazione dell'operazione di ristrutturazione. Tale circostanza, quindi, consente di escludere dall'ambito applicativo della norma quelle operazioni di "mera vendita", vale a dire quelle operazioni in cui oggetto del corrispettivo che la società acquirente è tenuta a corrispondere alla società venditrice è rappresentato da valori mobiliari diversi dai titoli rappresentativi del capitale della società acquirente.

Per le suesposte motivazioni, si ritiene, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, che per gli atti di cessione stipulati in data xx/xx/2019, (cfr. allegato n. x), non siano esclusi dalla imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi del citato art. 15, primo comma, lettera h).

In merito, infine, al trattamento fiscale dell'atto di conferimento stipulato il xx/xx/2019 (cfr. allegato n. y) si ritiene, conformemente a quanto sostenuto dal contribuente, che lo stesso sia escluso dall'imposta sulle transazioni finanziarie ai sensi del citato art. 15, primo comma, lett. h). In effetti tale operazione rientra tra "le operazioni successive" rispetto a quelle che hanno consentito alla società conferitaria di raggiungere la maggioranza dei diritto di voto delle società oggetto di conferimento di partecipazioni societarie.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)

Risposta n. 170

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lett. c) della legge 27 luglio 2000, n. 212 e articolo 177, comma 2, del TUIR. Valutazione antiabuso di una riorganizzazione aziendale attuata mediante il conferimento contestuale di partecipazioni da parte di persone fisiche in una società di capitali di nuova costituzione

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

Gli *Istanti*, in qualità di azionisti della società Alfa S.p.A. (di seguito anche "*Società*"), chiedono il parere in ordine all'eventuale abusività, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, di un'operazione di ristrutturazione aziendale, attuata mediante conferimento di azioni ai sensi dell'articolo 177, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR).

La *Società* è partecipata da una pluralità di persone fisiche, legate da vincoli di parentela di vario grado, tra le quali solo alcune direttamente interessate alle dinamiche aziendali e coinvolte nella gestione societaria.

Poiché l'eccessiva frammentazione della compagine societaria non assicura unità di indirizzo e di governo imprenditoriale alle attività svolte dalla *Società*, gli *Istanti* intendono mettere in atto una riorganizzazione degli assetti proprietari, attraverso la creazione di una *holding* di famiglia (di seguito "*Holding*"), avente la forma di società

di capitali, alla quale trasferire le azioni, rappresentative cumulativamente della maggioranza della *Società*.

Più precisamente, gli *Istanti* ai sensi dell'articolo 2465 codice civile - conferiranno coevamente in capitale sociale e sopraprezzo, complessivamente, il 57,277 per cento delle azioni della *Società*, costituente la maggioranza assoluta del capitale di quest'ultima, ricevendo in contropartita proporzionali quote della *Holding*.

Per effetto di tale operazione, la *Holding* deterrà una percentuale di partecipazione nella *Società*, pari al 57,277 per cento, rappresentativa anche della maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della *Società*.

Ciò posto, gli *Istanti* propongono l'interpello relativamente all'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto alla fattispecie rappresentata, chiedendo, "*per inerenza*", un parere sulla correttezza "*sotto il profilo fiscale, del metodo di determinazione del valore fiscale delle partecipazioni da conferire e delle modalità di determinazione degli importi dei conferimenti da destinare a capitale sociale e a sopraprezzo azioni*", come illustrati nelle apposite tabelle contenute nell'istanza.

Gli *Istanti* richiedono altresì la conferma che al conferimento sia applicabile l'imposta di registro in misura fissa e che esso rientri nei casi di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie come disciplinata dal DM 21 febbraio 2013. In relazione ad eventuali sviluppi, concernenti ad esempio l'alienazione delle partecipazioni possedute nella *Società* in un futuro più o meno prossimo rispetto alla realizzazione dell'operazione in esame, gli *Istanti* hanno precisato che non è nelle loro intenzioni porre in essere alcuna operazione successiva al conferimento, che possa essere considerata come finalizzata (direttamente o indirettamente) a scomporre in qualunque modo la *Holding*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli *Istanti* ritengono che la prospettata operazione di riorganizzazione non

presenti profili di elusività e sia basata su valide ragioni extrafiscali; ne deriva che possono trovare applicazione le previsioni di cui all'articolo 177, comma 2 del TUIR, in alternativa al principio generale sancito dall'articolo 9 del TUIR.

Gli *Istanti* ritengono, altresì, che le modalità di determinazione del valore fiscale delle partecipazioni da conferire e degli importi dei conferimenti da destinare a capitale sociale e a sopraprezzo azioni che intenderebbero adottare siano in linea con le disposizioni fiscali vigenti e con le posizioni interpretative di prassi.

In particolare, gli *Istanti* ritengono che all'operazione si applica l'articolo 177, comma 2 del TUIR (cosiddetto "realizzo controllato") posto che:

- gli azionisti conferenti e la conferitaria sono soggetti residenti;
- per effetto del conferimento, complessivamente rappresentativo del 57,277 per cento del capitale sociale della *Società*, la conferitaria ne acquisirà la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale sociale, che attribuisce la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili in assemblea ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile.

Coerentemente con tale regime fiscale, per effetto del conferimento, la *Holding* dovrà:

- a) costituire un patrimonio netto composto da capitale sociale e riserva da sopraprezzo, attraverso il conferimento delle azioni, per l'importo stabilito tra le parti e corrispondente alla sommatoria dei valori fiscali delle azioni della *Società* in capo agli azionisti conferenti;
- b) assegnare le quote della *Holding* a ciascuno degli azionisti conferenti, che sostituiranno le azioni scambiate con le quote ricevute in cambio;
- c) iscrivere all'attivo di bilancio ciascun singolo apporto di azioni al costo fiscale corrispondente, pari all'importo di patrimonio netto specificamente generato (composto da capitale sociale e sovrapprezzo).

Il valore complessivo del conferimento delle azioni è stato stabilito in euro, corrispondente alla sommatoria dei singoli valori di carico fiscale.

Ai fini del rispetto dei presupposti numerici per l'esecuzione di un conferimento a "*realizzo controllato o indotto*", è necessaria la corretta determinazione del valore fiscale di ciascun conferimento di azioni.

A tal proposito, gli *Istanti* ritengono che il valore fiscale di ciascun conferimento debba essere determinato, sulla base degli importi emergenti dalle operazioni sul capitale sociale della *Società*, effettuate sino ad oggi dagli azionisti conferenti, come riassunte nell'apposita tabella contenuta nell'istanza.

In particolare, il costo fiscale è dato dal costo sostenuto all'atto dell'acquisto o della sottoscrizione, oppure quello rideterminato, nel caso di rivalutazioni legali.

Ciò posto, gli *Istanti* ritengono che la *Holding* possa procedere ad aumenti di capitale nominale ed all'iscrizione di una riserva sovrapprezzo di ammontare diverso per ciascun socio, in modo da rispettare le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 177 del TUIR.

Gli *Istanti* segnalano che la relazione di stima ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, indispensabile per la costituzione di una società di capitale con apporto di beni, non è ancora disponibile alla data del presente interpello, ma è ragionevole supporre che il perito nella sua relazione attesterà che, il valore delle azioni conferite è almeno pari al capitale sociale di costituzione, aumentato del sopraprezzo, come sopra indicato. Gli *Istanti* ritengono, infine; che ai conferimenti in questione sia applicabile l'imposta di registro in misura fissa e che esso rientri nei casi di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per le ragioni che si andranno ad esporre, si ritiene che la riorganizzazione sottoposta all'esame della Scrivente, consistente nel conferimento contestuale di partecipazioni da parte delle persone fisiche istanti in una società di capitali di nuova costituzione, non appare idonea ad integrare un disegno abusivo, ai sensi dell'articolo

10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito, sia ai fini delle imposte dirette che delle imposte indirette.

In via preliminare, si fa presente che, per richiedere il parere dell'Agenzia in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, devono - fra l'altro - indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione rappresentata.

In relazione al comparto delle imposte dirette, si osserva quanto segue.

L'articolo 177, comma 2, del TUIR - applicabile anche ai soggetti privati non imprenditori (per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 12, comma 4, lettera 1-bis del d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247) - stabilisce che le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di un'altra società (cd. "scambiata"), ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, ovvero incrementa (in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario) la percentuale di controllo, *"sono valutate, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento"*.

Il requisito del controllo previsto al citato comma 2 rileva esclusivamente in relazione al soggetto conferitario che acquista la partecipazione.

La disposizione in commento, infatti, nulla dispone con riferimento ai soci della società conferita e, pertanto, si ritiene che il predetto requisito del controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile possa essere validamente integrato anche se l'acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società conferita. Detta acquisizione deve avvenire però *"uno actu"*, attraverso un progetto ordinario di acquisizione della partecipazione e deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta, comunque, alla società acquirente di assumere il

controllo della società scambiata, ai sensi della norma sopra richiamata.

Al ricorrere di specifici requisiti (cfr. circolare n. 33/E del 2010), le azioni o quote ricevute dal soggetto conferente a seguito dei predetti conferimenti di partecipazioni, sono valutate (ai fini della determinazione del reddito dello stesso soggetto conferente) in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Applicando tale criterio, quindi, può non emergere alcuna plusvalenza qualora il valore di iscrizione della partecipazione e, pertanto, l'incremento di patrimonio netto effettuato dalla società conferitaria, risultino pari all'ultimo valore fiscale - presso il socio conferente - delle partecipazioni conferite (*cd. "neutralità indotta"*).

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 175 del TUIR, richiamato dal citato articolo 177, comma 3 del medesimo testo unico, reca una norma di carattere antielusivo finalizzata ad evitare che lo scambio di partecipazioni possa essere strumentalizzato per trasformare partecipazioni plusvalenti estranee all'ambito applicativo della *participation exemption*, previsto dall'articolo 87 del TUIR, in interessenze idonee a fruire del regime di parziale esenzione. Infatti il richiamato articolo 175, comma 2 prende in considerazione l'ipotesi in cui, a fronte dell'apporto di partecipazioni *ex* articolo 2359 del codice civile richiamato dall'articolo 177, comma 2, per le quali non sia fruibile la *participation exemption*, il conferente consegua titoli potenzialmente rientranti nella sfera di esenzione.

Considerato che nella fattispecie in esame i soggetti conferenti sono persone fisiche non imprenditori, si ritiene di escludere *tout court* l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 87 del TUIR (e di conseguenza, dell'articolo 177, comma 3); infatti, per tale tipologia di contribuente le plusvalenze eventualmente realizzate costituiscono un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR.

Con riguardo al caso in esame, si rileva che, sulla base di quanto dichiarato, l'operazione è inquadrabile nell'articolo 177 comma 2 del TUIR e, pertanto, non emergerebbero plusvalenze tassabili in capo ai soggetti conferenti.

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte e nei limiti dei fatti esposti dagli *Istanti*, si ritiene che l'operazione di conferimento rappresentata non appare idonea a produrre un vantaggio fiscale in contrasto con alcuna norma o principio dell'ordinamento, né con la *ratio* della norma applicata.

La neutralità fiscale, seppur "*indotta*" dal comportamento contabile della società conferitaria, è un effetto implicitamente previsto dal legislatore che ha, in tal modo, inteso agevolare le riorganizzazioni societarie, con riferimento tanto alle operazioni di scambio che attuino un'aggregazione di imprese tra soggetti terzi, quanto a quelle realizzate all'interno dello stesso gruppo per modificare gli assetti di "*governance*".

In relazione al comparto delle imposte indirette, si osserva quanto segue.

Anche, con specifico riferimento al comparto dell'imposta di registro, si ritiene che la prospettata operazione di conferimento delle partecipazioni da parte degli *Istanti* non comporta il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito.

L'operazione di conferimento va assoggettata a registrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (*cf.* circolare 29 maggio 2013, n. 18, paragrafo 6.27.).

Per quanto concerne l'imposta sulle transazioni finanziarie, concordemente a quanto affermato dagli *Istanti*, si ritiene che l'operazione di riorganizzazione prospettata rientri nei casi di esclusione disciplinati dal decreto ministeriale 21 febbraio 2013, per le ragioni di seguito riportate.

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie (di seguito ITF o FTT). Le modalità di attuazione di tali norme sono state definite con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato il 21 febbraio 2013 (pubblicato nella G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013).

In particolare, ai sensi del comma 491, la FTT si applica ai trasferimenti della

proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato italiano, ed al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.

L'imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, e trova applicazione a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.

Il successivo comma 494, lettera *d*), prevede, tra l'altro, che l'imposta non si applichi "*alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500*" (di seguito, "decreto").

L'articolo 15, primo comma, lettera *h*) del decreto attuativo prevede - quale ulteriore causa di esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta - che "*il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio*".

Per quanto di interesse, le operazioni di ristrutturazione individuate dall'articolo 4 della richiamata direttiva 2008/7/CE riguardano, tra le altre, "*b) l'acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un'altra società di capitali, a condizione che i conferimenti siano remunerati perlomeno in parte mediante titoli rappresentativi del capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l'operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione*".

La *ratio* delle richiamate ipotesi di esclusione è di evitare l'assoggettamento ad imposizione indiretta delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Alla luce del delineato quadro normativo, l'operazione di conferimento di partecipazioni di controllo può ritenersi esclusa dal perimetro applicativo dell'imposta in commento, sempre che ricorrano le condizioni previste dal citato articolo 4, comma 1, lett. *b*) della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008.

In primo luogo, la società conferitaria deve ricevere partecipazioni che conferiscano la maggioranza dei diritti di voto della società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento.

In secondo luogo, il soggetto conferente deve ricevere in cambio, almeno in parte, partecipazioni della società conferitaria.

Con riferimento al caso di specie, l'operazione di conferimento congiunto delle quote societarie da parte dei sei soci istanti, costituenti complessivamente il 57,277% del capitale sociale della società conferita, assume carattere riorganizzativo e soddisfa le sopra richiamate condizioni di legge.

Il presente parere viene reso nel presupposto della veridicità e della completezza delle informazioni rese nell'istanza d'interpello ed unicamente in relazione all'operazione di riorganizzazione aziendale esaminata; si prescinde, in particolare, dalle modalità applicative di determinazione del valore fiscale delle partecipazioni oggetto di conferimento e degli importi indicati in istanza, circostanze valutative esperibili nelle competenti sedi accertative.

Come chiarito dalla circolare n. 9/E del 2016, in linea con la natura e le finalità dell'istituto, sono, infatti, esclusi dall'area dell'interpello le ipotesi caratterizzate da una spiccata rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla amministrazione finanziaria solo in sede di accertamento, ossia le fattispecie in cui, più che rilevare l'aspetto qualificatorio, rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto).

Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se lo

scenario delle operazioni descritto in istanza, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati dagli *Istanti*, possa condurre ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)